

1875  
2<sup>a</sup> Il conduttore alla fine della presente locazione dovrà lasciare al proprietario tutto il frutto pendente che non sia maturo sino a trentuno luglio millenovecento undici.

3<sup>a</sup> Il conduttore dichiarerà di avere ricevuto il giardino ben coltivato e zappato, non che la casa rurale esistente in detto giardino in buono stato locativo, dell'ugual modo si obbliga restituire il tutto alla fine della presente locazione.

4<sup>a</sup> Il conduttore al testi dichiarerà d'aver ricevuto in consegna le gambette tutte esistenti nel giardino e fuori giardino bene e spurgate, con l'obbligo di riconsegnare alla fine dell'affitto nelle stesse condizioni. 5<sup>a</sup> È previsto espressamente al conduttore di portare nella casa rurale paglia o legna; contravvenendo a questo patto egli sarà soggetto in caso d'incendio a tutti i danni e spese che il locante potrà soffrire.

6<sup>a</sup> Il conduttore rinunzia a tutti i casi fortuiti, ordinarii e straordinarii, previsti e non previsti dalla legge ed

in caso di perdita, qualunque essa sia, e sempre obbligato pagare il locante l'incaglio sopra convenuto senza diritto a compenso o rifazione alcuna.

7<sup>a</sup> Se nel corso dell'affitto scoppierà qualche albero o rami molto dal vento, il conduttore dovrà avvertirne subito il locante, che avrà diritto di tronchi, mentre il conduttore è in obbligo di sostituirci la nuova pianta della specie e specie di quella recata e svelta dal vento.

8<sup>a</sup> Il conduttore si obbliga d'innestare nel corso dell'affitto tutti gli alberi selvatichi che possono esistere in detto giardino.

9<sup>a</sup> Il conduttore si obbliga di coltivare e zappare il cumulo giardino nel miglior modo possibile e sempre ben visto del locante e ciò per il germe e la buona vegetazione di tutte le piante ivi esistenti.

10<sup>a</sup> Oltre il suddetto annuo incaglio in danaro, il conduttore si obbliga corrispondere al locante sino al dì del suo domicilio qui in patria, a titolo di carnaggi,